

si ferroviarie, contemplate dalle disposizioni recentemente entrate in vigore, si operasse la differenziazione, agli effetti del rimborso delle spese di viaggio, fra le categorie dei Dirigenti, funzionari e impiegati da un lato e del personale subalterno dall'altro, mentre l'art. 16 del contratto collettivo di lavoro 1941 stabilisce come segue le modalità di detto rimborso:

a) in prima classe per i funzionari e per il personale dei gradi 1°, 2° e 3° della 1ª e 2ª categoria;

b) in seconda classe per tutti gli altri impiegati;

c) in terza classe per il personale subalterno.

Successivamente, peraltro, gli organi dell'I.N.P.I. hanno avuto occasione di esaminare l'argomento in sede di formulazione delle norme relative alle missioni e trasferimenti, da inserirsi nel Contratto collettivo nazionale che dovrà disciplinare il trattamento giuridico-normativo del personale dipendente da Imprese di assicurazione: il testo di norme